

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 75/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2013

recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto concerne l'applicazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2012/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/2013 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'articolo 141, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che non vengono applicati dazi addizionali all'importazione ove risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario o nei casi in cui gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
- (3) Per un periodo di tempo significativo, i prezzi dello zucchero nel mercato dell'Unione sono stati largamente al di sopra del prezzo di riferimento e, in base alle attuali previsioni di mercato, non si prevede che il prezzo dello zucchero sia ridotto a livelli tali che, tenendo conto dell'attuale tariffa d'importazione, le importazioni di zucchero perturbino il mercato dello zucchero dell'UE in mancanza di dazi addizionali. In considerazione dei prezzi relativamente elevati sul mercato mondiale, non si prevede che le importazioni di prodotti dello zucchero di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽³⁾ perturbino il mercato dell'Unione e di conseguenza non

occorre applicare dazi addizionali su queste importazioni. Tenendo conto dei principi di base del mercato dello zucchero mondiale e dell'UE, non si prevede che questa situazione cambi in modo significativo per le due prossime campagne, cioè fino alla fine del regime delle quote. La Commissione intende monitorare costantemente il mercato dello zucchero e, se necessario, prende le misure appropriate.

- (4) Fintanto che non vengono applicati i dazi addizionali, non occorre fissare i prezzi rappresentativi che sono utilizzati per calcolarli.
- (5) Pertanto, è opportuno derogare all'applicazione dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 fino alla fine della campagna 2014/2015.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 deve essere quindi abrogato.
- (7) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, i dazi addizionali all'importazione non sono applicati ai prodotti di cui al suddetto articolo fino al 30 settembre 2015.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 è abrogato. Tuttavia esso rimane applicabile ai dazi addizionali applicati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 263 del 28.9.2012, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

